

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE "RICOMINCIARE"



L'anno 2023, il giorno 30 del mese di Dicembre, alle ore 9:00, presso lo studio del Prof. Santi Gangi, Presidente dell'Associazione, in via Passo Gravina n. 70, si è riunita l'Assemblea dell'Associazione Ricominciare, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore e variazione della sede legale.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Prof. Santi Gangi il quale dichiara validamente costituita l'Assemblea essendo presenti n. 7 Soci che rappresentano più dei due terzi degli associati.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Dott. Enrico Li Rosi che accetta.

Il Presidente illustra i motivi della proposta di modifica dello Statuto dell'Associazione che consistono nella necessità di acquisire i requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) al fine di ottenere la qualifica di Organizzazione di Volontariato (OdV). Tra le modifiche è prevista la variazione della denominazione dell'Associazione da "Ricominciare" a "Ricominciare ODV". Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Aggiunge inoltre il Presidente che si rende necessario modificare la sede sociale, trasferendola a Catania, non essendo più disponibile quella attuale ubicata nel comune di Mascali (CT).

A tal riguardo propone poi di fissare la stessa presso il proprio studio in Catania via Passo Gravina n. 70.

Invita infine l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale che, composto di n. 15 articoli si allega al presente atto sotto la lettera A.

L'Assemblea delibera altresì di trasferire la sede legale nel Comune di Catania e precisamente, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto sociale, in via Passo Gravina n. 70.

Il Presidente dichiara che il presente atto verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 9:30, con la lettura e sottoscrizione del presente verbale.



Il Segretario

REG.TO AL NR.

IL 18 GEN. 2024

RISCOSSI €

SERIE

3

Il Presidente

CARMELO PAPPALARDO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Santo Girolamo)



STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"RICOMINCIARE ODV"

Art. 1

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive integrazioni e modifiche, una Associazione di Volontariato avente la seguente denominazione: **"Ricominciare ODV"**.

L'associazione assume nella propria denominazione l'acronimo ODV ovvero di Organizzazione di Volontariato che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo tale acronimo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare, essa si prefigge di fornire sostegno alle donne operate di tumore al seno e di migliorarne il benessere psico-fisico mediante l'organizzazione di attività sportive, ricreative, culturali e sociali, anche in convenzione con altri Enti, pubblici e privati.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà aderire ad altre iniziative associazionistiche direttamente connesse e compatibili con gli scopi previsti dal presente statuto. L'Associazione potrà provvedere all'acquisizione di beni necessari per la realizzazione degli scopi sociali; potrà inoltre organizzare congressi, convegni, seminari, tavole rotonde, promuovere mostre e pubblicazioni di libri e riviste ed ogni altra iniziativa connessa con le finalità suindicate ed in generale idonea ad agevolare una costante opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Potrà inoltre compiere tutti gli atti richiesti al fine di ottenere sovvenzioni, contributi e donazioni che saranno impiegati unicamente per il raggiungimento degli scopi sociali e di mantenimento della stessa Associazione.

Sono escluse dalle attività dell'Associazione, le prestazioni di carattere sanitario, parasanitario, riabilitative, terapeutiche di stretta competenza medica.

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente a favore di terzi tramite l'apporto prevalente dei volontari associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore.

Art. 3

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Catania.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è formato da:

- a) quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi);
- f) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- g) eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L' esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati unitamente alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei Soci

il Consiglio Direttivo

il Presidente

ASSEMBLEA

Art. 8

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore.

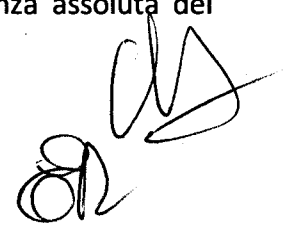
Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di 24 ore dalla prima convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.



Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea è convocata mediante avviso inviato a ciascun associato a mezzo di posta elettronica o sms, nonché mediante affissione nei locali dell'Associazione e nell'eventuale sito internet dell'Associazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

E' previsto lo svolgimento dell'assemblea dell'associazione anche in video conferenza con modalità che garantiscano l'identificazione e la partecipazione degli interventi.

L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;

b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;

c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.



AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a sette membri.

I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

La stessa assemblea elegge all'interno del Consiglio Direttivo il Presidente ed un eventuale Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, e quest'ultimo dovesse rimanere con meno di tre componenti, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Ove invece al venire meno di uno o più membri del Consiglio direttivo, quest'ultimo dovesse comunque rimanere composto da almeno tre componenti, l'eventuale integrazione dei membri mancanti sarà deliberata dalla prima assemblea successiva.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

VOLONTARI

Art. 11

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI



Art. 12

I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

BILANCIO

Art. 13

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente redatto a norma dell'art. 13 del Codice del terzo settore ed eventuali successive modifiche.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 14

L'associazione si estingue:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e gli associati non intendono adeguarlo;
- b) se il numero degli associati si riduce a meno di sette;
- c) in tutti i casi in cui diviene impossibile raggiungere lo scopo per il quale l'associazione stessa è stata costituita.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel precedente art. 8. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 15

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

